

Al momento della conclusione del contratto una delle parti può riservarsi la facoltà di **nominare successivamente** la persona che acquisterà i diritti e assumerà le obbligazioni derivanti dal contratto.

In tali situazioni si compra secondo la formula ricorrente, “**per sé o per persona da nominare**”, evitando così di dover fare un secondo passaggio di proprietà.

La nomina del contraente deve essere fatta nel termine stabilito nel contratto o, in mancanza, entro tre giorni; deve poi essere accompagnata dalla accettazione del terzo.

La persona nominata e accettante acquista i diritti e assume le obbligazioni contrattuali con **effetto retroattivo**, dalla data del contratto.

In mancanza di nomina o di accettazione, il contratto produce effetti tra i contraenti originari.

È possibile stipulare anche **contratti a favore di un terzo**: in questi casi c'è deroga al principio generale della inefficacia del contratto rispetto ai terzi; tale eccezione si giustifica per il fatto che, in questo caso, il terzo non assume obbligazioni, ma solo acquista diritti.

Le parti del contratto sono qui lo **stipulante**, che è colui che contratta a favore di un terzo, e il **promittente**, che è colui che si obbliga verso lo stipulante ad eseguire la prestazione a favore di un terzo.

Qui, differenza che nel contratto per persona da nominare, non occorre **l'accettazione del terzo**: questi acquista il diritto verso il promittente **per effetto della stipulazione a suo favore**.

È però possibile che il terzo dichiari di non voler profittare della stipulazione a suo favore, in tali casi la prestazione resta a beneficio dello stipulante, salvo che le parti non abbiano diversamente disposto.

Occorre quindi che lo stipulante abbia un proprio interesse a procurare un beneficio al terzo, ciò deriva dal requisito della **causa**: questo suo interesse può essere di natura patrimoniale e derivare da un preesistente rapporto tra i due (**rapporto di provvista**); per esempio deriva dal fatto che lo stipulante è debitore del terzo.

Tale interesse però può anche avere natura non patrimoniale senza che presupponga un preesistente rapporto di provvista tra lui e il terzo